



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 15/07/2022

in sostituzione del “REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI”
approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 1993, che con l’adozione del presente
provvedimento viene interamente abrogato.

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Istituzione dell'Albo

Art. 3 -Articolazione dell'Albo in sezioni

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Art. 5 - Modalità di iscrizione: Domanda e documentazione

Art. 6 - Iscrizione

Art. 7 - Revisione periodica dell'Albo Comunale

Art. 8 - Cancellazione dall'Albo

Art. 9 - Diritti delle Associazioni

Art. 10 - Patrocinio e collaborazione

Art. 11 - Concessione di contributi

Art. 12 - Utilizzo di strutture di proprietà comunale

Art. 13 - Forum

Art. 14 - Pubblicità dell'Albo

Art. 15 - Disposizioni finali

Alleg. A) - Modulo di domanda di iscrizione all'Albo

Alleg. B)- Modulo di istanza di mantenimento di iscrizione all'Albo

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale delle Associazioni operanti nel Comune di Taviano.

Il Comune riconosce che l'associazionismo locale costituisca una ricchezza da salvaguardare come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo della società civile; ne riconosce il prezioso contributo al conseguimento della promozione sociale, civile, culturale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione ed il disagio sociale, finalizzati alla crescita e lo sviluppo della propria comunità.

Per tale motivo, il Comune ritiene utile e necessario riconoscere le differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano sul territorio cittadino, promuoverne lo sviluppo, favorirne l'attività e la loro valorizzazione, nel rispetto dell'autonomia sia organizzativa che operativa.

Art.2 Istituzione dell'Albo

È istituito l'Albo delle Associazioni operanti nell'ambito che coincide con il territorio comunale di Taviano, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento, e costituite alla data della domanda di iscrizione.

Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici o le associazioni che hanno partecipato a competizioni elettorali con proprie liste.

Art.3 Articolazione dell'Albo in sezioni

L'Albo delle associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:

- ▶ *Sezione 1 Sociale*: delle famiglie, della gioventù, della terza età e dei diversamente abili, delle categorie protette, delle problematiche socio-sanitarie e delle pari opportunità;
- ▶ *Sezione 2 Culturale*: della scuola, della cultura, del tempo libero e sport;
- ▶ *Sezione 3 Economica*: delle attività produttive, delle professioni, arti e mestieri e dei consumatori e utenti;
- ▶ *Sezione 4 Ambiente e Urbanistica*: della tutela ambientale, urbanistica e delle case.

Le Associazioni, all'atto dell'iscrizione devono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte, coerentemente con le proprie finalità.

La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo vengono assegnate al Settore Affari Generali.

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Hanno titolo ad essere iscritte, a richiesta:

- le associazioni presenti negli analoghi albi regionali e provinciali;
- le associazioni che perseguono fini coerenti con i principi dello Statuto del Comune di Taviano e che siano strutturate democraticamente sotto il profilo della partecipazione degli iscritti, delle decisioni e che rappresentino gli interessi dei cittadini.

Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Comunale, tutte le Associazioni di Promozione sociale senza fini di lucro e le organizzazioni di Volontariato, qualunque sia la forma giuridica assunta (Comitato, Onlus) regolarmente costituite in base al Codice Civile e alle normative vigenti in materia, in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) sede legale e/o operativa sul territorio del Comune di Taviano;
- b) costituzione dell'Associazione alla data di presentazione della domanda;
- c) esplicita previsione, all'interno dello statuto allegato all'atto costitutivo, delle seguenti

indicazioni:

- finalità dell'organismo associativo;
- assenza di fini di lucro;
- elettività e gratuita delle cariche associative;
- democraticità della struttura associativa,

Art. 5 Modalità di iscrizione: Domanda e documentazione

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Sindaco, su carta semplice, a firma del legale rappresentante dell'associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:

- la denominazione e l'eventuale sigla dell'Associazione;
- la sede legale e/o operativa;
- il nominativo del rappresentante legale e/o referente legale, ove trattasi di associazione strutturata a livello nazionale, regionale o provinciale (la cui fotocopia del documento di identità in corso di validità deve essere allegata all'istanza);
- l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
- la data di costituzione;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- la sezione per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale, coerentemente con le proprie finalità.

2. Alla domanda, conforme al modello allegato A) per la prima iscrizione, compilata in ogni sua parte a pena di irricevibilità, devono essere allegati in carta semplice:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico redatto da un notaio o di scrittura privata sottoscritta dagli associati e registrata all'Agenzia delle Entrate;

Le associazioni iscritte al Registro Regionale Puglia delle Organizzazioni di Volontariato o al Registro Regionale Puglia delle Associazioni di promozione sociale, possono essere esentate dalla presentazione della documentazione di cui al precedente punto a), previa presentazione di apposita certificazione di iscrizione in detto Albo Regionale.

Le associazioni aventi sede legale o operativa sul territorio del Comune di Taviano, ma che costituiscono articolazioni territoriali di organismi associativi di rilievo nazionale, internazionale, sono esentate dalla presentazione dell'atto costitutivo, previa presentazione di apposita attestazione di riconoscimento della sede comunale da parte degli organi nazionali dell'Associazione con l'indicazione del referente locale.

b) relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno, corrispondente al periodo dell'ultimo bilancio approvato oppure, nel caso delle Associazioni di nuova costituzione, relativamente al periodo di attività;

c) relazione sull'attività programmata o in corso al momento di presentazione dell'istanza;

d) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

e) contatti di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria;

f) ultimo bilancio approvato;

g) polizza assicurativa per responsabilità civile e verso terzi;

Art. 6 Iscrizione

L'iscrizione all'Albo delle associazioni è disposta con atto dirigenziale entro 60 gg., previo accertamento dei requisiti richiesti.

Il predetto termine di 60 gg. è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti.

L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena il rigetto dell'istanza.

Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato alle Associazioni richiedenti, mentre eventuale provvedimento di diniego sarà motivato e verrà notificato all'Associazione.

Contro l'esclusione dall'Albo è possibile presentare ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 7 Revisione periodica dell'Albo comunale

1. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono annualmente autocertificare, la riconferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, compilando e presentando al Comune entro il 30 giugno, il modulo appositamente predisposto (allegato B);
2. Il Settore comunale competente, provvede d'ufficio, con cadenza annuale, alla revisione periodica dell'Albo Comunale ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione all'Albo.

Art. 8 Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta:
 - su domanda del rappresentante legale dell'Associazione;
 - d'ufficio, documentata, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione;
 - c) dichiarazioni mendaci.
2. La cancellazione dall'Albo è disposta con provvedimento dirigenziale.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è tempestivamente, o comunque almeno entro 30 giorni, notificato all'Associazione interessata attraverso comunicazione pec o mail;
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 9 Diritti delle Associazioni

Le Associazioni iscritte all'Albo possono:

- a) essere chiamate a partecipare alle Consulte Comunali, relativamente alla sezione di appartenenza, istituite dal Comune ai sensi del relativo Regolamento di funzionamento delle Consulte Comunali;
- b) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano;

- c) accedere alle strutture ed ai servizi comunali, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei servizi stessi e, laddove sia previsto il pagamento di una tariffa per l'utilizzo delle stesse, possono essere ammesse alla corresponsione di una quota agevolata oppure essere completamente esentate dal pagamento stesso;
- d) ottenere, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge in materia e, laddove adottati, con Regolamenti Comunali disciplinanti la materia, l'uso di locali di proprietà comunale per le sedi associative, previa verifica della disponibilità e determinazione dei criteri di assegnazione;
- e) partecipare alle riunioni pubbliche, o "*forum*" delle Associazioni iscritte all'Albo, convocate dall'Amministrazione Comunale, per trattare specifici temi di particolare rilevanza, realizzando in tal modo la più ampia reciproca informazione per il concorso effettivo e diretto della comunità nell'esercizio delle funzioni degli organi elettivi.

Art. 10 Patrocinio e collaborazione

Le associazioni iscritte all'albo, che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere il patrocinio e/o la collaborazione dell'Amministrazione comunale, per:

- uso degli spazi pubblici secondo le norme stabilite dai Regolamenti Comunali disciplinanti la materia, laddove adottati;
- pubblicazione del programma delle manifestazioni, sul sito web istituzionale del Comune.

Verificata la rilevanza e la validità dell'iniziativa l'Amministrazione può concedere, con atto sindacale, il patrocinio.

Il patrocinio, di per sé, non comporta alcun impegno economico da parte del Comune.

Restano ferme le disposizioni vigenti, inerenti alle modalità di richiesta e di erogazione dei benefici economici, nonché quelle relative alla pubblicità del patrocinio e della collaborazione concessi.

Gli interventi di sostegno economico sono concesso compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 11 Concessione di contributi comunali

1. L'iscrizione all'Albo costituisce requisito premiante/condizione per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e benefici materiali ed economici da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune, può intervenire finanziariamente in via straordinaria per l'effettuazione di manifestazioni, secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi e sussidi;

Art. 12 Utilizzo di strutture di proprietà comunale.

Per le modalità operative di accesso alle strutture ed ai servizi di proprietà comunale, quando non richiedono particolari impegni finanziari e disposizioni da parte della Giunta, si rinvia a quanto previsto dagli appositi Regolamenti Comunali, laddove adottati.

Art. 13 Forum

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire un rapporto diretto di partecipazione dei cittadini alla vita delle Istituzioni, con l'effettivo intervento nelle scelte e nelle iniziative d'interesse generale, organizza e convoca riunioni pubbliche, o "*forum*" dei cittadini, o delle Associazioni iscritte all'Albo, per trattare specifici temi di particolare rilevanza, o con ricorrenza periodica, realizzando in tal modo la più ampia reciproca informazione per il concorso effettivo e diretto della comunità nell'esercizio delle funzioni degli organi elettivi.

Art. 14 Pubblicità dell'Albo

Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

L'Albo Comunale delle Associazioni, può essere consultato da chiunque e viene pubblicato sul sito web istituzionale comunale nell'apposita sezione dedicata alle Associazioni.

Art. 15 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutivo il relativo atto del Consiglio Comunale di approvazione.
2. È abrogata la delibera di Consiglio Comunale n. n. 8 del 1993 (Regolamento istitutivo Dell'Albo delle Associazioni) e sono altresì abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti, in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.